

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO ANNO 2024
IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1 COMMI 172-173, LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021.

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale

TRA

il Comune di Albugnano (AT), rappresentato dal Sindaco in qualità di rappresentante legale, dott.ssa Aurora Angilletta nata a Chieri (TO) il 14/08/1981 e domiciliata per la carica presso il Comune di Albugnano, Piazza Cav Serra 1,

E

il Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT), rappresentato dal Sindaco in qualità di rappresentante legale, _____ nato a Chieri (TO) il _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di Castelnuovo Don Bosco, _____,

PREMESSO

- con la legge n. 234/2021, art. 1 comma 172, è stata incrementata la quota del Fondo di solidarietà comunale, da destinare al potenziamento del servizio degli asili nido, attraverso l'incremento dell'offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore all'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell'offerta privata;
- con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 è stato approvato il riparto del contributo di 230 milioni di euro, per l'anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024;

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo Don Bosco è titolare dei seguenti servizi 0-3 anni, per i posti bambino attivi nell'a.s. 2024-2025:

- Micronido "Leoncino", in Via Aldo Moro 2

CONSIDERATO che il Comune di Albugnano non è titolare di servizi 0-3 anni in grado di soddisfare la domanda da parte dei residenti;

VISTO che tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) - SOSE-U-Prot. n. 0000209 del 27-02-2023, sono previste – tra le altre:

- il ricorso a Convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo;

VALUTATO che necessita avviare nell'anno 2024 la collaborazione tra i due Enti, attraverso la riserva di n. 1 posti bambino

Per tutto quanto innanzi richiamato **le Parti**, definiscono e stipulano specifico accordo di cui al presente articolato, costituito da n. 9 articoli:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Albugnano – al fine del raggiungimento dell'Obiettivo di servizio asilo nido, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – “acquista” dal Micronido “Leoncino” le prestazioni socioeducative, con sede in Via Aldo Moro 2, per n. 1 posto/bambino;

Le Parti definiscono con la presente Convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata.

Art. 2 - Finalità

Con la presente Convenzione le parti intendono sostenere azioni volte a favorire l'incremento del numero di bambini che può accedere al servizio educativo 0-3 anni, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia e, in particolare, agevolando le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza.

L'obiettivo mira ad assicurare l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate al Comune di Albugnano con il Fondo di Solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio di Asilo nido.

Art. 3 – Impegni e compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

1. acquisire n.1 posto al Micronido Leoncino per l'anno educativo 2024-2025 che rimarrà vincolato fino al 31.07.2025;
2. gestire l'eventuale ritiro dal servizio dei bambini assegnatari del posto “riservato”;
3. determinare la retta a carico della famiglia secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale e adottate per il servizio asilo nido comunale;
4. emettere mensilmente l'Avviso di pagamento della retta mensile posticipata, insieme alla bollettazione massiva del servizio asilo nido comunale;
5. accettare le condizioni previste nella Carta dei Servizi della Sezione Primavera;
6. collaborare con il gestore alla buona riuscita della presente convenzione;
7. corrispondere le maggiori risorse 2024, previste dall'art. 1, comma 172 della Legge 234/2021 pari a € 3.000,00, come contributo una tantum in unica soluzione al gestore entro il 31/05/2025.
8. aggiornare la Carta dei Servizi educativi comunali 0-3 anni, menzionando la riserva del posto per mezzo della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni e compiti del gestore

Il Gestore si impegna a:

1. riservare al Comune di Albugnano massimo n. 1 posti del Micronido per l'anno educativo 2023-2024 che rimarrà vincolato fino al 31.07.2024;
2. accogliere i bambini, anche disabili, che verranno segnalati dal Comune senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
3. garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti;
4. garantire il servizio da settembre a luglio dal lunedì al venerdì, fatte salve le festività, le vacanze natalizie e pasquali come da calendario educativo del gestore;
5. segnalare tempestivamente al Comune il posto resosi vacante;

6. collaborare con il Comune alla buona riuscita della presente convenzione;
7. trasmettere al Comune le presenze del bambino accolto nel posto riservato, a inizio del mese successivo;
8. riscuotere dalla famiglia del bambino accolto la tariffa a pasto consumato secondo le tariffe deliberate dalla Giunta in base all'ISEE minorenni del bambino;
9. aggiornare la Carta dei Servizi menzionando il posto acquistato dal comune per mezzo della presente Convenzione;
10. Garantire una buona e corretta comunicazione alle famiglie rispetto alla convenzione con il Comune di Albugnano e all'impegno economico da esso assunto finalizzato al potenziamento della rete dei servizi educativi;
11. L'ente Gestore si impegna altresì a portare a conoscenza dei propri operatori e a far rispettare gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione di detti obblighi di condotta comporta la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 5 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento

Le risorse assegnate al Comune di Albugnano, in forza dell'art. 1, comma 172 della Legge 234/2021 ammontano a complessivi € 7.668,20.

Il Comune si impegna corrispondere le maggiori risorse 2024, pari a € 3.000,00 come contributo una tantum in unica soluzione al gestore entro il 31/05/2025.

Art. 6 – Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è riferita all'anno educativo 2024/2025.

La Convenzione potrà essere rinnovata mediante apposita Deliberazione assunta dall'organo competente, in accordo con il Comune di Castelnuovo Don Bosco.

Art. 7 - Customer satisfaction

Il Comune di Albugnano, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, potrà proporre alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (*customer satisfaction*).

Art. 8 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/179 e d.lgs 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal d.lgs 101 del 10 agosto 2018 in materia di privacy, i dati personali forniti dall'ente gestore associazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente atto. L'ente gestore è tenuto a garantire il rispetto della normativa in merito alla protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati e personali trattati nell'espletamento del servizio ed è altresì tenuto ad informare i propri operatori circa gli obblighi derivati dalla tutela della privacy.

Art. 9 - Norme finali

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo in caso di controversia, nel qual caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Agli effetti della registrazione le parti dichiarano di attribuire al presente atto un valore di € 16,00. La violazione delle norme della presente Convenzione comporta per il Comune il diritto a risolvere anticipatamente e senza indennizzo alcuno la stessa, nonché la revoca dei contributi riconosciuti e la restituzione delle quote già eventualmente erogate ai sensi del precedente art. 3.

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione verranno composte in via amichevole in sede amministrativa e quelle non definite in tal modo saranno deferite al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo scelto di comune accordo

dagli arbitri stessi. In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Asti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco di Albugnano
Dott.sa Aurora Angilletta

Il Sindaco di Castelnuovo Don Bosco
Sig. Umberto Musso